REGOLAMENTO (CEE) N. 50/71 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1971

che completa, per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il regolamento (CEE) n. 1054/68 che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di taluni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2605/70 (4), l'ammissione di prodotti in provenienza dai paesi terzi nelle sottovoci 04.04 E I b) 2 e 04.04 E I b) 3 è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vidimato da un organismo emittente figurante in un elenco da stabilire ; che tale elenco è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 1054/68 (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/70 (6) ;

considerando che un organismo può figurare nell'elenco soltanto se soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1053/68 ;

considerando che i seguenti organismi emittenti sono stati riconosciuti per il Kashkaval della sottovoce 04.04 E I b) 2 e per i prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 3 :

— dalla Bulgaria :

la « Darjavna Inspectzia za Kontrol na Stokite za Isnos (D.I.K.S.I.) », Sofia,

— dalla Romania :

l'« Officiul de Control al Marfurilor », Bucarest;

considerando che detti organismi si sono impegnati a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1053/68 ;

considerando che è quindi opportuno completare l'elenco che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68 è completato dalle indicazioni seguenti :

Paesi terzi	Sottovoce tariffaria dei prodotti	Organismo emittente	
		denominazione	luogo
Bulgaria	ex 04.04 E I b) 2 Kashkaval e 04.04 E I b) 3	Darjavna Inspectzia za Kontrol na Stokite za Iznos (D.I.K.S.I.)	Sofia
Romania	ex 04.04 E I b) 2 Kashkaval e 04.04 E I b) 3	Officiul de Control al Marfurilor	Bucarest

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.
(4) GU n. L 278 del 23. 12. 1970, pag. 17.
(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 25.
(6) GU n. L 138 del 25. 6. 1970, pag. 13.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI